

DELIBERAZIONE 19 MARZO 2015
117/2015/R/GAS

**RIFORMA DELLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI MISURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA
DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE, ANCHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO
102/2014**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 19 marzo 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 145/2013);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e per il sistema idrico (di seguito Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 229/01);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, n. 164/08 e in particolare l’Allegato A, recante il “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale” (TIQV);

- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009 ARG/gas 64/09 e in particolare l’Allegato A, recante il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane e successive modifiche ed integrazioni” (TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2011, ARG/gas 99/11 e in particolare l’Allegato A, recante il “Testo integrato morosità gas” (TIMG);
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas) che ha approvato il “Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2013, 542/2013/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 572/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 619/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 619/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 631/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 412/2014/R/efr (di seguito: deliberazione 412/2014/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2014, 476/2014/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/gas;
- il documento per la consultazione 29 maggio 2014, 251/2014/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 251/2014/R/gas);
- il documento per la consultazione 2 ottobre 2014, 477/2014/R/com (di seguito: documento per la consultazione 477/2014/R/com);
- le determinazioni del Direttore della Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas dell’Autorità 9/2013 e 1/2014.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori, armonizzando tali scopi con gli obiettivi economico - finanziari degli esercenti;
- il decreto legge 145/2013 assegna all’Autorità il compito di promuovere l’installazione di contatori elettronici, *“garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con*

lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura”;

- la Direttiva 2012/27/CE introduce disposizioni in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, volte ad accrescere la “capacitazione” dei consumatori, assicurando il facile accesso ai dati di misura e ad informazioni tempestive e facilmente ottenibili sui propri consumi;
- il decreto legislativo 102/14, di attuazione della predetta direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, dispone - all’articolo 9, comma 6 - che l’Autorità identifichi *“le modalità con cui, se tecnicamente possibile ed economicamente giustificato:*
 - a) *le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalità:*
 - 1) *per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale;*
 - 2) *le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni bimestre;*
 - 3) *l’obbligo di cui al numero 2) può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali, [...], esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica;*
 - 4) *fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione;*
 - 5) *l’Autorità [...] può esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.”;*
- con la deliberazione 412/2014/R/efr l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti in materia di promozione dell’efficienza energetica nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale nonché di titoli di efficienza energetica, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 5, all’articolo 9, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, all’articolo 11 e all’articolo 16, comma 16, del decreto legislativo 102/14, per quanto di propria competenza.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 229/01 dispone, tra l’altro, l’obbligo per gli esercenti la vendita di mettere a disposizione dei clienti finali - serviti in tutela e titolari di punti di riconsegna allacciati a rete di distribuzione (di seguito: PdR) con prelievo annuo fino a 5.000 Smc - una modalità di autolettura dei consumi e che tale autolettura

è da ritenersi valida ai fini della fatturazione salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente rispetto ai consumi storici del medesimo;

- in tema di regolazione della misura:
 - a) la responsabilità della raccolta, della validazione e della registrazione dei dati di misura del gas relativi ai PdR, per i clienti finali che prelevano da tali punti è dell'impresa di distribuzione, come confermato con la deliberazione 573/2013/R/gas;
 - b) le modalità di rilevazione, di messa a disposizione e di archiviazione delle misure relative a tutti i PdR dei clienti finali sono definite nell'ambito del TIVG, in cui è tra l'altro fissato il numero minimo di tentativi di lettura che l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare in ragione del consumo annuo associato al PdR, le tempistiche di trasmissione delle stesse e di gestione delle autoletture;
 - c) è previsto uno standard specifico relativo al tempo di raccolta della misura in caso di misuratore accessibile (cui è collegata, per mancato rispetto causa impresa di distribuzione, la corresponsione automatica al cliente finale - tramite il venditore - di un indennizzo base di 35 euro, crescente in relazione al ritardo di accredito), ai sensi della deliberazione 574/2013/R/gas, che ha introdotto norme in tema di valutazione della *performance* del servizio di misura, con obblighi di comunicazione all'Autorità e conseguente pubblicazione comparativa per gli anni compresi tra il 2012 e il 2015;
- sempre in tema di misura, con la deliberazione 631/2013/R/gas l'Autorità ha modificato ed integrato gli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas* (di seguito: Direttive), in particolare rimodulandoli per gli apparati di classe G10 - con il target del 15% in servizio entro il 31 dicembre 2014 - e prevedendo disposizioni di avvio graduale con riferimento a quelli di classe G4 e G6, vista la complessità della materia;
- la deliberazione 138/04 disciplina, *inter alia*, le condizioni di accesso alla rete di distribuzione, stabilendo le tempistiche massime dei flussi informativi scambiati tra impresa di distribuzione ed utente del servizio (di seguito: UdD) ai fini della gestione della richiesta di *switching*.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 251/2014/R/gas l'Autorità ha esplicitato i propri orientamenti volti alla profonda riforma della regolazione ad oggi vigente, risalente al 2009, in tema di misura dei prelievi dei clienti finali, con specifico riguardo alla modalità di rilevazione e messa a disposizione dei dati da parte dell'impresa di distribuzione, alla procedura di autolettura, nonché alla modifica delle tempistiche di *switching*, precisando che si tratta di interventi passibili di

- successivi affinamenti in ragione della continua evoluzione del contesto di riferimento, anche a seguito dell'installazione progressiva degli *smart meter*;
- nel sopraccitato documento sono state illustrate una serie di modifiche ed integrazioni al TIVG con l'obiettivo di aumentare la trasparenza, di ridurre l'asimmetria informativa esistente tra impresa di distribuzione ed Udd e di accrescere la probabilità di lettura dei prelievi effettuati dal cliente finale in periodi rilevanti dell'anno; nel dettaglio, è stato prospettato:
 - d) per tutti i PdR di classe $\geq G10$, per i quali venga messo in servizio un gruppo di misura rispondente alle Direttive, che l'impresa di distribuzione sia obbligata ad effettuare almeno un tentativo mensile di rilevazione delle letture con dettaglio giornaliero, indipendentemente dal consumo annuo di ciascun punto, a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di installazione;
 - e) di aumentare il numero delle attuali classi di consumo (di seguito: CA), introducendo una ulteriore soglia s nell'intervallo 500 - 5.000 Smc/anno, ad esempio pari a 1.000 Smc/anno, al di sopra della quale la frequenza di lettura diventi quadrimestrale;
 - f) per i consumi superiori a 500 Smc/anno e per ciascuna CA, di definire le frequenze di lettura sulla base di periodi ritenuti rilevanti (di seguito: PR) e di un parametro t , che indica la percentuale minima di copertura dei PR individuati, per tutti i clienti allacciati a ciascun impianto di distribuzione, a prescindere da come è organizzato il giro di lettura, pur salvaguardando la necessaria libertà operativa dell'impresa di distribuzione; nello specifico, è stato delineato il seguente quadro:
 - per $C_A \leq 500$, frequenza annuale con distanza fra due tentativi consecutivi massima di 13 mesi e minima di 6 mesi;
 - per $C_A > 500$ e $C_A \leq s$, due tentativi all'anno con il vincolo di leggere per ciascun PdR almeno il 75% (t) dei periodi P_R aprile - ottobre e novembre - marzo;
 - per $C_A \leq 5.000$ e $C_A > s$, tre tentativi all'anno con il vincolo di leggere per ciascun PdR almeno l'80% (t) dei periodi P_R novembre - gennaio, febbraio - aprile e maggio - settembre;
 - per i rimanenti PdR, con installati misuratori non rispondenti alle Direttive, un obbligo di frequenza mensile con almeno l'85% (t) di copertura;
 - con riferimento alla tematica delle rettifiche trasmesse dall'impresa di distribuzione all'Udd, sull'esempio di quanto già in vigore per il settore elettrico, nel documento per la consultazione 251/2014/R/gas è stata indicata la previsione di una data limite, espressa come giorno del mese M , entro la quale l'impresa di distribuzione sia tenuta a mettere a disposizione le misure raccolte nel mese $M-1$ che rettificano misure precedentemente comunicate; mentre, per i misuratori teleletti ai sensi delle Direttive di classe $\geq G10$, qualora nel mese $M+1$ non riesca a recuperare tutte le misure giornaliere del mese M , l'impresa di

- distribuzione dovrebbe stimare i dati mancanti e ritentare il mese M+2, con lo scopo di rettificare le stime mandate in precedenza;
- è stato altresì proposto di porre a carico delle imprese di distribuzione l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet delle tempistiche di lettura in programmazione per comune o per zona, senza raggiungere il dettaglio dei PdR, in modo da metterne a conoscenza gli esercenti la vendita operativi sull'impianto;
 - per quanto concerne la procedura di autolettura, con riguardo a tutti i clienti finali, indipendentemente se in servizio di tutela o meno, sono state descritte soluzioni tese alla promozione del ricorso al suo utilizzo - ad integrazione, o quale alternativa in caso di esito negativo, sia dei tentativi di lettura realizzati periodicamente dall'impresa di distribuzione sia della misura da raccogliere in caso di *switching* - soprattutto da parte dei clienti finali non dotati di gruppi di misura conformi alle Direttive, per i quali è stata ipotizzata la possibilità di impiego della medesima nei casi di sospetto malfunzionamento del misuratore o quando già presente un reclamo del cliente finale in tema di misura oppure per fatturazioni ripetute basate su stime;
 - sempre in tema di *switching*, il documento per la consultazione 251/2014/R/gas prevede che:
 - g) alla luce dell'avvenuta standardizzazione dei relativi flussi informativi, entrata in vigore l'1 aprile 2014, per quanto riguarda le richieste formulate ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione 138/04, siano ridotte tutte le tempistiche degli scambi informativi tra UdD e impresa di distribuzione, stabilite dalla medesima deliberazione, in modo tale da avere un lasso di tempo tra la data ultima per la presentazione della richiesta di *switching* e la conferma all'UdD entrante di circa tre settimane, pur confermando l'avvio vincolato al primo giorno del mese;
 - h) anche l'UdD entrante possa presentare una richiesta di verifica della lettura di *switching*, aumentando il tempo ad oggi previsto da trenta a quaranta giorni, conteggiati sempre dalla data di ricevimento della lettura di *switching*, data per la quale è stato proposto l'allineamento delle tempistiche di messa a disposizione ad entrambi gli UdD, entrante ed uscente, a cinque giorni dalla decorrenza dello *switching* stesso;
 - i) con riferimento ai misuratori teleletti con frequenza mensile e con dettaglio giornaliero, l'impresa di distribuzione sia tenuta a rilevare la misura effettiva alla data di esecuzione dello *switching*, inviandola nell'ambito del flusso periodico di cui al TIVG;
 - con il documento per la consultazione 477/2014/R/com l'Autorità ha illustrato gli orientamenti per la modifica e l'integrazione dell'attuale disciplina relativa alla morosità nei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale e, in tale ambito è stato affrontato anche il tema dell'utilizzo dello *switching* con riserva;
 - poiché l'informazione sulla messa in servizio degli *smart meter* diventa di fondamentale importanza per caratterizzare la disponibilità delle misure, delle

eventuali rettifiche, nonché la modalità di effettuazione delle stime in mancanza del dato effettivo, al fine di garantire la massima trasparenza, riducendo al contempo l'asimmetria informativa, nel documento per la consultazione 251/2014/R/gas è stato indicato l'orientamento dell'Autorità di introdurre un obbligo di preavviso agli UdD di almeno trenta giorni lavorativi, integrando l'articolo 12 delle Direttive.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alla consultazione hanno preso parte 11 operatori, di cui 3 imprese di distribuzione e 5 associazioni di categoria; per quanto riguarda le associazioni dei consumatori, inoltre, è stato tenuto un seminario di presentazione del documento, nell'ambito del quale sono state raccolte le osservazioni espresse dai partecipanti;
- la maggioranza delle osservazioni pervenute esprime apprezzamento per la proposta di riforma finalizzata ad aggiornare il quadro regolatorio superato del 2009, anche - ma non solo - in considerazione del fatto che l'attuale processo di raccolta, validazione ed archiviazione delle misure non tiene ancora adeguatamente conto della progressiva installazione e messa in servizio dei gruppi di misura rispondenti ai requisiti previsti dalle Direttive;
- con specifico riferimento alle frequenze di lettura, i soggetti hanno evidenziato le seguenti esigenze e/o criticità:
 - j) l'introduzione dei P_R e della percentuale t comporterebbe un irrigidimento della gestione operativa implementata dalle imprese di distribuzione, che per talune significa una lettura contemporanea di più servizi, concentrando i tentativi di raccolta in intervalli temporali ridotti e riducendo la libertà operativa delle stesse a sfavore delle ottimizzazioni delle attività temporali e territoriali ad oggi ottenute; a tal proposito:
 - alcuni sono favorevoli al superamento del concetto di intercorrenza e concordano con le ipotesi descritte; un'impresa auspica che il valore di t sia fissato uguale per tutte le C_A , che sia ridotto in modo da poter ampliare l'intervallo temporale a disposizione per l'effettuazione delle letture da parte del personale dell'impresa di distribuzione e che, poiché il riferimento all'impianto di distribuzione potrebbe risultare in taluni casi troppo ampio, sia lasciata all'impresa di distribuzione la libertà di raggruppare i comuni serviti come ritiene più efficiente;
 - altri propongono una soluzione mista che prevede la definizione sia di P_R sia di intercorrenza massima e minima tra due tentativi successivi;
 - alcuni chiedono di definire per i gruppi di misura tradizionali frequenze allineate con quelle minime di fatturazione stabilite dalla deliberazione 229/01 e per gli *smart meter* una periodicità mensile indipendentemente dalla classe dell'apparato; per questi ultimi, invece, alcune imprese di distribuzione e loro associazioni raccomandano un passaggio progressivo

- agli obblighi di lettura mensile con dettaglio giornaliero rispetto alle ipotesi formulate e sopra richiamate (iniziando con i misuratori $\geq G25$ oppure con la sola lettura del dato mensile), ponendo l'attenzione sul rapporto costi/benefici e denunciando lo scarso interesse del cliente finale per la conoscenza del proprio consumo giornaliero;
- infine, si suggerisce anche di mantenere l'attuale struttura aggiungendo semplicemente l'intervallo $1.500 < C_A \leq 5.000$ con obbligo di lettura quadrimestrale;
 - k) la soglia s dovrebbe essere fissata non inferiore a 1.500 Smc/anno onde evitare che si verifichi un significativo aumento del numero di letture da effettuare; un soggetto chiede di non introdurre nuovi *cluster* a causa degli impatti che si avrebbero sui sistemi informativi. In diversi rilevano che il maggior numero di tentativi di lettura obbligatori determinerà nuovi costi a carico dell'impresa di distribuzione, che si reputa debbano essere riconosciuti in tariffa;
 - l) la pubblicazione sul sito internet delle tempistiche di lettura, da parte delle imprese di distribuzione, dovrebbe avvenire a livello di impianto oppure tramite un'integrazione dell'informazione negli standard di comunicazione relativi alle misure o con riferimento al CAP piuttosto che al nome del comune; un'associazione di operatori eccepisce l'eventuale inaffidabilità delle indicazioni divulgate, in quanto la programmazione non è statica ma necessita di continui aggiornamenti che potrebbero vanificare gli obiettivi perseguiti;
 - m) in relazione agli orientamenti in tema di misuratori con accessibilità parziale, da un lato si ritiene che lo sforzo richiesto sia troppo elevato rispetto ai benefici attesi, dall'altro si condivide la soluzione descritta nel documento per la consultazione poiché tesa ad ottenere un maggior numero di misure effettive; due operatori propongono di prevedere un obbligo di reiterazione del tentativo in una fascia oraria diversa, quale quella serale, ed il ricorso alla fissazione di appuntamenti concordati con il cliente attraverso modalità tracciabili (quale, ad esempio, la raccomandata);
 - per quanto concerne la procedura di autolettura, dalla consultazione sono emerse posizioni diversificate che evidenziano per un verso come le tempistiche prospettate siano particolarmente stringenti alla luce delle attività da svolgere ed in mancanza di sistemi di comunicazione evoluti, per l'altro concordano con le soluzioni delineate; un operatore della vendita ha richiesto di prevedere quale data limite per l'invio dei dati all'impresa di distribuzione il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello di raccolta, mentre altri di riconoscere al venditore almeno due/quattro giorni lavorativi dalla data di chiusura della c.d. "finestra di autolettura"; infine, un operatore raccomanda di favorire la fluidità del processo, non contemplando limitazioni, a cominciare dal numero di autoletture trasmettibili all'impresa di distribuzione;
 - in merito agli orientamenti esposti in materia di *switching*:

- n) pareri positivi sono stati espressi circa l'estensione della facoltà di richiedere la verifica della lettura al venditore entrante, mentre si ritengono più idonee tempistiche tra i settanta o novanta o centottanta giorni in coerenza con quelle medie di emissione delle fatture di chiusura e di avvio; un'associazione di operatori prospetta che possa essere sempre ammessa la possibilità di segnalazione e di correzione senza vincolare l'esercizio di tale facoltà all'esistenza di un termine massimo;
- o) per alcuni appaiono troppo stringenti i tempi ipotizzati per lo scambio delle comunicazioni tra UdD ed impresa di distribuzione e risultano ugualmente eccessivamente ridotte le tempistiche indicate per la trasmissione della rettifica ovvero entro il mese successivo a quello cui si riferisce;
- p) un operatore sottolinea l'importanza di responsabilizzare maggiormente il cliente finale proponendo che, qualora venga adoperata l'autolettura validata, lo stesso non possa successivamente contestare il dato di misura; viene altresì suggerito di reiterare il tentativo di lettura da parte dell'impresa di distribuzione al di fuori della finestra prevista dalla regolazione per aumentarne il numero;
- per quanto riguarda gli *smart meter*, si registra un generale consenso su quanto posto in consultazione, anche se qualcuno rileva che i tempi ipotizzati per l'informativa ai venditori sul piano di *roll-out* predisposto dall'impresa di distribuzione sono troppo lunghi; un'associazione di operatori considera ragionevole prevedere, in alternativa, una comunicazione riportante tutte le sostituzioni fatte nel mese M entro il ventesimo giorno lavorativo del mese M+1.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- un'impresa di distribuzione ed una associazione hanno richiesto di fissare l'entrata in vigore della riforma delle frequenze di rilevazione a partire dall'anno 2016, in quanto è già in atto la pianificazione del calendario delle letture per l'anno 2015 ed una modifica in corso d'opera potrebbe risultare molto complessa da gestire;
- nell'ambito della messa a disposizione dei dati di misura all'UdD, la vigente regolazione tiene conto del fatto che è prassi consolidata presso le imprese di distribuzione, per i misuratori non accessibili, effettuare la raccolta della lettura tramite acquisizione - da parte del personale - del prelievo del cliente finale comunicato dal medesimo attraverso un biglietto (*post-it*) lasciato apposto sulla propria porta di casa. Dalla consultazione è emerso che alcune imprese di distribuzione non raccolgono tale informazione – da sottoporre in ogni caso al processo di validazione – vanificando così il passaggio del letturista presso quel cliente finale assente.

RITENUTO OPPORTUNO:

- per quanto concerne le proposte relative agli obblighi di lettura relativi ai PdR con gruppi di misura rispondenti alle Direttive, confermare gli orientamenti descritti nel documento per la consultazione 251/2014/R/gas di frequenza mensile con dettaglio giornaliero a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di messa in servizio del gruppo di misura, con l'obbligo di effettuare almeno tre tentativi di acquisizione del dato relativo al prelievo del mese precedente, in quanto considerata una ragionevole soluzione iniziale, di mediazione tra le due principali posizioni emerse dal processo di consultazione, che tiene conto del piano temporale di sostituzione dei misuratori tradizionali;
- procedere alla riforma della regolazione in materia di misura al fine di garantire l'incremento del numero di dati effettivi e validati nella disponibilità del venditore e, conseguentemente, del cliente finale, stabilendo:
 - q) con riferimento alle classi di consumo in base alle quali sono determinati gli obblighi di raccolta della misura a carico dell'impresa di distribuzione, di confermare l'introduzione di una ulteriore soglia s , posta pari a 1.500 Smc/anno, in ragione delle criticità rappresentate dai soggetti che hanno preso parte alla consultazione sul punto specifico;
 - r) di riparametrare le attuali C_A , mantenendo le vigenti frequenze per i consumi inferiori a 500 Smc/anno e per quelli fino a 1.500 Smc/anno, che rimangono rispettivamente annuale e semestrale, ed introducendo una frequenza quadrimestrale per i PdR con $1.500 < C_A \leq 5.000$ Smc/anno;
 - s) di individuare dei periodi temporali dell'anno, considerati rilevanti (già denominati P_R) in termini di consumo per ciascun PdR e, pertanto, differenziati sulla base di quest'ultimo secondo la seguente modalità:
 - l'anno solare, per i punti di riconsegna con C_A fino a 500 Smc/anno;
 - aprile-ottobre e novembre-marzo, per i punti di riconsegna con C_A superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
 - novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-ottobre, per i punti di riconsegna con C_A superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
 - il mese per i punti di riconsegna con C_A superiore a 5.000 Smc/anno;
 - t) di approvare una percentuale t unica per tutte le C_A , in particolare stabilendo che l'impresa di distribuzione sia tenuta ad effettuare il tentativo di rilevazione in modo tale da assicurare la lettura del prelievo relativo ad almeno l'80% (t) dei predetti P_R , vale a dire che l'attività di rilevazione delle letture deve garantire che per ogni PdR sia coperto almeno l'80% dei giorni di ciascun intervallo temporale di cui alla precedente lettera s), privilegiando così una soluzione più semplice di quella più articolata posta in consultazione;
 - u) in parziale accoglimento delle istanze avanzate circa la necessità di salvaguardare la libertà operativa delle imprese di distribuzione, anche per i casi di fornitura di più servizi, disporre che il tentativo di raccolta possa

- essere realizzato al di fuori dei P_R, senza accettare la proposta di definizione di ulteriori intercorrenze massime e minime per ciascun periodo;
- v) per quanto concerne la data ultima in cui vengono rese disponibili le misure rilevate da parte dell'impresa di distribuzione, operare una semplificazione individuando un termine mensile univoco per tutti i PdR, dotati o meno di *smart meter* messi in servizio ai sensi delle Direttive, posto pari al sesto giorno lavorativo del mese;
- w) con lo scopo di incentivare il ricorso da parte del cliente finale all'utilizzo dell'autolettura ed in considerazione del quadro di responsabilità esistente in tema di misura ai sensi della vigente regolazione, di confermare gli orientamenti esposti nel documento per la consultazione 251/2014/R/gas:
- estendendo l'attuale obbligo di messa a disposizione di almeno una modalità di autolettura dei consumi a tutti i clienti finali. Viene, inoltre, aggiunta alla comunicazione di non validità dell'autolettura da parte dell'esercente la vendita - sulla base della verosimiglianza statistica del dato rispetto ai consumi storici del cliente finale, attualmente prevista dalla deliberazione 229/01 - una comunicazione di presa o meno in carico; prevedendo, peraltro, che la mancata presa in carico è possibile solo e soltanto per manifesto errore materiale, dovendo in tutti gli altri casi garantire che l'autolettura sia trasferita all'impresa di distribuzione per le attività di competenza, tra le quali *in primis* la validazione. Tale norma permetterà di evitare il sommarsi di effetti negativi, vale a dire, da un lato i tentativi di lettura andati più volte falliti e dall'altro la non acquisizione dell'autolettura da parte del venditore perché il proprio sistema la ritiene non valida (ciò causando il mancato inoltro del dato all'impresa di distribuzione e la fatturazione al cliente finale sulla base solo di stime);
 - prevedendo che il venditore possa trasmettere all'impresa di distribuzione una sola autolettura per PdR in ciascun mese, onde evitare di sovraccaricare inutilmente l'impresa di distribuzione, anche in ragione del fatto che la periodicità di fatturazione più alta è comunque mensile; e che tale autolettura sia trasmessa all'impresa di distribuzione entro il termine massimo di quattro giorni lavorativi dalla ricezione della medesima;
 - portando a tre giorni lavorativi il tempo massimo a disposizione dell'impresa di distribuzione per l'espletamento delle attività di validazione delle misure;
- x) per gli *smart meter* teleletti conformi alle Direttive, di limitare l'impiego dell'autolettura in alternativa alla misura rilevata dall'impresa di distribuzione solo nei casi di malfunzionamento dell'apparato ed in presenza di reclamo scritto presentato dal cliente finale in tema di misura o per fatturazioni ripetute basate su stime;

- y) di porre in capo all'impresa di distribuzione l'obbligo di pubblicare sul sito internet il calendario dei passaggi del personale incaricato, pianificati per la raccolta delle misure, organizzato almeno per CAP, oltre a renderlo disponibile nell'ambito del flusso informativo relativo alle misure validate, al fine di favorire la gestione automatica da parte dei sistemi informativi di tale informazione;
- z) introdurre delle disposizioni volte ad incentivare la raccolta della misura per i PdR con misuratori diversi dagli accessibili per i quali il tentativo risulti fallito almeno due volte consecutive ed in assenza di autolettura validata, quale l'obbligo di reiterare il tentativo una volta, al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, anche in una fascia diversa da quella usuale;
- aa) di rendere obbligatoria l'acquisizione delle misure lasciate dal cliente finale a disposizione del personale dell'impresa di distribuzione per il tramite di nota cartacea (cd *post-it*) affissa sulla porta della propria abitazione o luogo simile;
- bb) in tema di rettifiche, di confermare gli orientamenti esposti nel documento per la consultazione 251/2014/R/gas, procedendo in analogia a quanto in vigore per il settore elettrico, ossia fissando una data limite entro la quale l'impresa di distribuzione invia le rettifiche di dati stimati o effettivi ma errati o comunicati in precedenza per errore nonché l'informativa del dato ricostruito per prelievo non giustificato o per malfunzionamento del gruppo di misura;
- per quanto concerne gli orientamenti in materia di *switching*, di confermare:
 - cc) lo spostamento dell'obbligo di messa a disposizione all'utente subentrante dei dati tecnici e contrattuali caratterizzanti il PdR al sestultimo giorno del mese precedente l'avvio dello *switching*, ossia in linea con la scadenza prevista per la trasmissione dell'elenco dei punti nella titolarità di ciascun utente ai sensi del TISG e non al massimo dopo trenta giorni dall'inizio del mese di fornitura;
 - dd) in parziale accoglimento delle proposte emerse dalla consultazione, l'allineamento a sei giorni lavorativi, dalla decorrenza dello *switching*, del termine ultimo per la comunicazione della lettura da parte dell'impresa di distribuzione a favore di entrambi gli utenti, subentrante ed uscente, in coerenza con le altre disposizioni che sono approvate con la presente deliberazione, non ultima la possibilità del ricorso all'autolettura da parte del cliente finale e le relative tempistiche di cui alla successiva lettera ee);
 - ee) la possibilità di utilizzare l'autolettura quale lettura di *switching* nel caso di assenza del dato effettivo raccolto dall'impresa di distribuzione, non limitando tale facoltà alla sola comunicazione nei confronti dell'utente subentrante, come indicato in consultazione, e stabilendo che la stessa sia trasmessa all'impresa di distribuzione al più tardi il quarto giorno lavorativo successivo alla data di sostituzione della fornitura; sempre con riferimento a

questo specifico aspetto, si prevede che l'impresa di distribuzione effettui la validazione nei tempi utili a rispettare il termine ultimo per la comunicazione della lettura di cui alla precedente lettera dd);

- ff) alla luce delle osservazioni pervenute ed in considerazione delle esigenze del cliente finale, l'estensione all'utente entrante della facoltà - ad oggi valida solo per l'uscente - di richiedere la verifica della lettura di *switching*, mantenendo il termine ultimo per la presentazione della richiesta all'impresa di distribuzione a trenta giorni dal ricevimento della misura; rimane fatto salvo che l'UdD, cui il cliente finale presenti un reclamo scritto o una richiesta scritta di rettifica di fatturazione in relazione alla lettura di *switching*, può sempre esigere dall'impresa di distribuzione la messa a disposizione e la ulteriore verifica dei dati tecnici necessari alla valutazione del reclamo stesso ai sensi del TIQV;
- gg) l'obbligo per l'impresa di distribuzione di rettificare una lettura di *switching* errata, con regole analoghe a quelle introdotte per le rettifiche delle misure periodiche effettuate ai sensi del TIVG;
- sempre in materia di *switching*, di estendere l'intervallo a disposizione dell'impresa di distribuzione per la raccolta del dato di misura, con lo scopo di aumentare le letture effettive nella disponibilità dei venditori, a discapito del ricorso all'attività di stima.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- in conseguenza dell'approvazione della deliberazione 574/2013/R/gas e del relativo Allegato A, che prevede la corresponsione di un indennizzo automatico del valore di 35,00 euro, per mancato rispetto - causa impresa di distribuzione - dello standard specifico riguardante la raccolta della misura per misuratori accessibili, aggiornare la corrispondente norma contenuta nella deliberazione 229/01 che riporta ancora un importo pari a 30,00 euro;
- per quanto concerne i piani di installazione degli *smart meter*, integrare le Direttive prevedendo un obbligo di comunicazione, con un preavviso non inferiore a trenta giorni, a carico dell'impresa di distribuzione verso ciascun utente della distribuzione, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità del medesimo, delle date in programmazione e, successivamente, di tutte le informazioni utili relative alla sostituzione del gruppo di misura effettuata, rinviando la definizione dei corrispondenti flussi informativi nell'ambito della disciplina dello standard di comunicazione;
- semplificare la regolazione in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione gas con lo scopo di recepire le novità normative introdotte nel TIVG in relazione alle frequenze di rilevazione dei dati di misura;
- rinviare a successivo provvedimento l'approvazione delle modifiche:
 - hh) in tema di tempistiche di *switching*, con specifico riferimento alla riduzione dei giorni a disposizione dell'impresa di distribuzione e degli UdD per la

- correzione di errori materiali o per l'eventuale completamento delle informazioni, con lo scopo di realizzare un intervento unitario sulla materia che tenga anche conto delle osservazioni pervenute in esito al documento per la consultazione 477/2014/R/com;
- ii) al TISG e, conseguentemente, alla disciplina in tema di bilanci provvisori, di cui alla deliberazione 619/2013/R/gas, che si renderanno necessarie in seguito all'entrata in vigore del presente provvedimento;
 - jj) ulteriori in materia di acquisizione dell'autolettura e fatturazione dei consumi effettivi, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 102/14;
- prevedere tempi di entrata in vigore specifici in ragione delle diverse tempistiche di adeguamento richieste per l'implementazione di alcune delle misure introdotte con il presente provvedimento

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche al TIVG:
 - a. all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione "**Servizio di tutela**" è aggiunta la seguente:

"*smart meter* è il gruppo di misura caratterizzato dai requisiti funzionali minimi definiti dalle Direttive dell'Autorità approvate con la deliberazione 631/2013/R/Gas.";
 - b. sempre all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione "**deliberazione 353/2012/R/Gas**" è aggiunta la seguente:

"**deliberazione 631/2013/R/Gas** è la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/Gas;"
 - c. all'articolo 13, comma 13.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la procedura di autolettura e relativi obblighi e responsabilità a carico degli esercenti la vendita, degli utenti della distribuzione e delle imprese di distribuzione.";
 - d. l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna

- 14.1 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del gruppo di misura:
 - a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l'anno;

- b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l'anno;
 - c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l'anno;
 - d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile.
- 14.2 L'impresa di distribuzione garantisce il rispetto delle frequenze minime di raccolta, definite al precedente comma 14.1, assicurando che ciascun tentativo recepisca almeno il prelievo relativo all'80% dei seguenti periodi temporali di riferimento:
- a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: un anno;
 - b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: aprile-ottobre e novembre-marzo;
 - c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-ottobre;
 - d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un mese.
- 14.3 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare:
- a) con riferimento ai punti di riconsegna dotati di gruppi di misura non accessibili o con accessibilità parziale, un ulteriore tentativo di lettura, nel caso di almeno due tentativi di lettura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate, al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle nelle quali viene solitamente pianificato il passaggio del personale;
 - b) con riferimento a nuove attivazioni relative a punti di riconsegna con consumi fino a 5.000 Smc/anno, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.
- 14.4 Nell'espletamento delle attività programmate ai fini del rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 14.1 e 14.2, l'impresa di distribuzione è tenuta a:
- a) pubblicare sul proprio sito internet il calendario dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure organizzando le informazioni almeno per CAP comunale;
 - b) prendere in carico la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a disposizione da quest'ultimo anche per il tramite di nota cartacea affissa sulla porta della propria abitazione o luogo simile.

14.5 In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l'impresa di distribuzione è tenuta a informare il cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea con il seguente contenuto:

“Informiamo che il nostro incaricato non ha potuto effettuare la lettura del contatore gas. Per maggiori informazioni sulla possibilità di trasmettere i dati di lettura del Vostro contatore, Vi invitiamo a contattare il Vostro Venditore di Gas”. Data rilascio avviso”.

14.6 Ai fini della validazione delle misure, l'impresa di distribuzione applica l'algoritmo unico nazionale definito dall'Autorità. Nelle more dell'adozione di quest'ultimo, l'impresa di distribuzione adotta propri criteri tali da non precludere la validazione di una autolettura in assenza di misure effettive validate raccolte ai sensi del presente articolo.

e. dopo l'articolo 14 è introdotto l'articolo 14bis

“Articolo 14bis

Modalità di rilevazione delle misure nei punti di riconsegna dotati di smart meter

14bis.1 Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di uno *smart meter*, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare:

- a) una lettura mensile, con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento;
- b) almeno tre tentativi di acquisizione del dato mensile di cui alla precedente lettera a), a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di messa in servizio del gruppo di misura.

14bis.2 In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno tre tentativi di acquisizione delle misure relative al mese M contestualmente all'espletamento dell'obbligo di rilevazione di competenza del mese successivo M+1.

f. l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

Messa a disposizione dei dati di misura

15.1 Entro il sesto giorno lavorativo del mese l'impresa di distribuzione mette a disposizione dell'utente di distribuzione i dati di misura, relativi ai punti di riconsegna nella titolarità del medesimo, rilevati ai sensi dei precedenti articolo 14 e articolo 14bis.

15.2 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle misure entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi dalla rilevazione.

- 15.3 I dati di cui al presente articolo devono essere trasmessi secondo i canali e nei formati previsti dalla regolazione in materia di standard di comunicazione e, comunque, almeno tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle specifiche individuate dall’Autorità.
- 15.4 Per ciascun punto di riconsegna di cui al precedente articolo 14, presente nel flusso di cui al comma 15.1, l’impresa di distribuzione è tenuta a trasmettere anche l’informazione sul successivo tentativo di raccolta della lettura in programma.”
- g. l’articolo 15bis è sostituito dal seguente:

“Articolo 15bis

Indisponibilità dei dati di misura e messa a disposizione di dati di rettifica

- 15bis.1 Ai fini di quanto previsto al precedente articolo 15, in caso di indisponibilità del dato di misura effettivo, l’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la miglior stima, anche nel rispetto delle indicazioni di cui ai seguenti commi.
- 15bis.2 L’impresa di distribuzione procede alla stima del dato mancante sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo assegnati al punto di riconsegna, utilizzando eventuali altri dati di misura validati in suo possesso, comprese le autoletture e i dati ottenuti in seguito all’esecuzione di prestazioni tecniche e/o di qualità commerciale.
- 15bis.3 Con riferimento ai punti di riconsegna di cui al precedente articolo 14bis l’impresa di distribuzione procede alla stima secondo la seguente modalità:
- a) in caso di indisponibilità parziale ma in presenza del dato di inizio e fine mese di competenza, viene calcolato il prelievo totale relativo ai giorni di indisponibilità, che sarà ripartito in misura proporzionale al profilo di prelievo assegnato dall’impresa di distribuzione al dato punto di riconsegna;
 - b) in caso di indisponibilità totale o in assenza del dato di inizio o fine mese di competenza, vengono ricostruiti i valori giornalieri mancanti sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo assegnato dall’impresa di distribuzione al dato punto di riconsegna.
- 15bis.4 Entro il sesto giorno lavorativo del mese, l’impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione le misure che rettificano misure trasmesse in precedenza ai sensi della presente Sezione 2 ed in occasione di richieste di accesso per sostituzione della fornitura di cui all’articolo 14 della deliberazione 138/04, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 15.3.
- h. l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

Procedura di autolettura

- 16.1 Gli esercenti la vendita sono tenuti a mettere a disposizione dei propri clienti almeno una modalità di raccolta dell’autolettura, comunicando la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato, qualora palesemente errato, al momento stesso dell’acquisizione o entro i quattro giorni lavorativi successivi, solo nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.
- 16.2 L’autolettura comunicata dal cliente finale all’esercente la vendita è trasmessa dall’utente della distribuzione all’impresa di distribuzione entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di acquisizione di cui al precedente comma 16.1.
- 16.3 Con riferimento a ciascun mese, l’utente della distribuzione può trasmettere all’impresa di distribuzione, ai fini della validazione, una sola autolettura per punto di riconsegna.
- 16.4 L’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle autoletture ricevute ai sensi del presente articolo e a comunicarne l’esito entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.
- 16.5 L’autolettura validata dall’impresa di distribuzione è equiparata ad una misura rilevata validata, anche qualora i tentativi di raccolta di cui al precedente comma 14.1 non vadano a buon fine,
- 16.6 Lo scambio dei flussi informativi relativi ai dati di misura acquisiti tramite procedure di autolettura deve avvenire secondo i canali e nei formati previsti dalla regolazione in materia di standard di comunicazione e, comunque, almeno tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle specifiche individuate dall’Autorità.
- 16.7 Quanto previsto dal presente articolo si applica ai punti di riconsegna di cui al precedente articolo 14bis soltanto nei casi di sospetto/accertato malfunzionamento del gruppo di misura oppure in presenza di reclamo scritto in tema di misura o per fatturazioni ripetute basate su stime.”;
2. di approvare le seguenti modifiche alla deliberazione 229/01:
- a. all’articolo 3 il comma 3.3 è soppresso;
 - b. all’articolo 3, comma 3.4, le parole “L’autolettura è valida” sono sostituite con le parole “Fatto salvo l’obbligo per l’esercente la vendita di acquisire l’autolettura e di trasmetterla all’impresa di distribuzione, ai sensi dei commi 16.1 e 16.2 del TIVG, l’autolettura è valida”;
 - c. all’articolo 4, comma 4.2, le parole “pari a 30,00 (trenta) euro” sono sostituite con le parole “pari a 35,00 (trentacinque) euro”;
 - d. il Titolo VII recante “Disposizioni transitorie e finali” è soppresso;

3. di approvare le seguenti modifiche alla deliberazione 138/04:
 - a. all'articolo 14, al comma 14.10, le parole "Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza" sono sostituite dalle parole "Entro il sestultimo giorno del mese antecedente la decorrenza" e sono soppressi il sesto ed il settimo bullet;
 - b. sempre all'articolo 14, il comma 14.11 è soppresso;
 - c. l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

Rilevazione e messa a disposizione dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione nella fornitura a clienti

- 15.1 Nel caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali, la rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna è effettuata nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza della sostituzione nella fornitura. L'impresa di distribuzione ricondurrà la lettura rilevata al giorno di decorrenza dell'accesso per sostituzione della fornitura utilizzando il profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di sostituzione della fornitura e caratterizzandolo come effettivo.
- 15.2 Per i punti di riconsegna di cui all'articolo 14 del TIVG, l'autolettura effettuata dal cliente finale nello stesso periodo di cui al precedente comma 15.1 e da questo comunicata all'utente uscente o all'utente subentrante deve essere trasmessa all'impresa di distribuzione al più tardi entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data di sostituzione della fornitura. In mancanza della misura effettiva rilevata, l'impresa di distribuzione procede alla validazione dell'autolettura in tempo per garantire il rispetto del termine temporale di cui al successivo comma 15.5. L'impresa di distribuzione ricondurrà l'autolettura validata al giorno di decorrenza dell'accesso per sostituzione della fornitura utilizzando il profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di sostituzione della fornitura e caratterizzandolo come effettivo.
- 15.3 Per i punti di riconsegna di cui all'articolo 14bis del TIVG l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno tre tentativi di acquisizione del dato al fine di ottenere la misura effettiva alla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di installazione del gruppo di misura.
- 15.4 In caso di indisponibilità sia della misura effettiva rilevata sia dell'autolettura, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la

miglior stima nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15bis del TIVG.

- 15.5 Entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura l'impresa di distribuzione comunica all'utente uscente ed all'utente subentrante la lettura corrispondente alla data di sostituzione della fornitura, con la caratterizzazione della tipologia, se effettiva o stimata, e il progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione. L'impresa di distribuzione trasmette anche la data effettiva di raccolta della misura ed il corrispondente dato validato.
 - 15.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della lettura di sostituzione della fornitura, entrambi gli utenti, uscente e subentrante, possono richiedere all'impresa di distribuzione la verifica della lettura effettiva di sostituzione, con costi a carico della parte soccombente e contestuale rettifica dei dati se necessario.”;
4. di approvare le seguenti modifiche all'Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas:
- a. all'articolo 1, comma 1.1, è aggiunta la seguente definizione:
“**utente del servizio di distribuzione**, o utente, è l'utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri.”;
 - b. dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

“Articolo 13

Comunicazioni agli utenti

- 13.1 Con un preavviso non inferiore ad un mese, tramite posta elettronica certificata, il soggetto responsabile del servizio di misura comunica a ciascun utente il periodo di adeguamento o sostituzione del gruppo di misura, di cui al precedente comma 12.1, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità del medesimo. L'informazione è messa a disposizione anche dell'utente subentrante nei casi di *switching*.
 - 13.2 Successivamente all'avvenuta installazione di cui al precedente comma 13.1, il soggetto responsabile del servizio di misura trasmette all'utente tutte le informazioni utili in relazione alla sostituzione del gruppo di misura effettuata nonché, appena nota, la data di messa in servizio.”
5. di approvare le seguenti modifiche all'Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas:
- a. all'articolo 38, comma 38.1, l'ultimo bullet è sostituito con il seguente:
“● frequenza di raccolta della misura per misuratore accessibile.”;
 - b. l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

“Articolo 53

Frequenza di raccolta della misura per misuratore accessibile

- 53.1 La frequenza di raccolta della misura è il numero di tentativi di lettura relativi ad un punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile che l'impresa di distribuzione effettua nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 14.2, del TIVG.
- 53.2 Il presente articolo si applica anche ai punti di riconsegna di cui all'articolo 14bis del TIVG, sulla base dei tentativi di acquisizione della misura mensile.”;
- c. all'articolo 56, comma 56.1, all'ultima riga della tabella E, la dicitura “Tempo di raccolta della misura in caso di misuratore accessibile di cui all'articolo 53” è sostituita con “Frequenza di raccolta della misura per misuratore accessibile di cui all'articolo 53”;
- d. all'articolo 59, il comma 59.4 è sostituito dal seguente:
“59.4 In deroga a quanto previsto dall'Articolo 59, comma 59.2, in caso di mancato rispetto del livello di qualità definito nella tabella E, ultima riga, è corrisposto al cliente finale, tramite il venditore, un indennizzo automatico base di 35 euro.”;
- e. sempre all'articolo 59, all'ultima riga della tabella L, la dicitura “Mancato rispetto del tempo di raccolta della misura in caso di misuratore accessibile di cui all'Articolo 53” è sostituita con “Mancato rispetto della frequenza di raccolta della misura per misuratore accessibile di cui all'articolo 53”;
- f. all'articolo 61, al comma 61.1, la dicitura “del tempo di raccolta della misura, per i quali il medesimo termine decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di intercorrenza massima previsto per la raccolta della misura” è sostituita con “della frequenza di raccolta della misura per misuratore accessibile di cui all'articolo 53, per i quali il medesimo termine decorre dalla data in cui si sarebbe dovuto effettuare il tentativo di raccolta della misura.”;
- g. all'articolo 61, il comma 61.2 è soppresso, mentre al comma 61.3 la dicitura “dalla data di effettuazione della prestazione richiesta” è sostituita con “dalla data di effettuazione della prestazione richiesta o dalla data in cui si sarebbe dovuto effettuare il tentativo di raccolta della misura” e sono eliminate le parole “o dalla scadenza del periodo di intercorrenza massima previsto per la raccolta della misura”;
- h. all'articolo 68, al comma 68.3, la dicitura “il tempo di raccolta della misura” è sostituita con “quella”;
- i. sempre all'articolo 68, al comma 68.6, lettera b), sono eliminate le parole “al tempo di raccolta della misura di cui”;
6. con riferimento agli obblighi di installazione e messa in servizio per gli *smart meter* di classe $\leq G6$, come definiti dalle Direttive, l'impresa di distribuzione può utilizzare la funzionalità della telelettura per adempiere a quanto previsto dai

- commi 14.1 e 14.2 del TIVG; in tal caso, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno tre tentativi di acquisizione del dato;
7. le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore alla data di pubblicazione, salvo quanto di seguito specificato:
 - a. è fissata all'1 gennaio 2016 l'entrata in vigore:
 - (i) delle disposizioni di cui ai commi 14.1 e 14.2, nonché al comma 15.1 del TIVG; per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno sono considerate rispondenti alla nuova regolazione le misure rilevate successivamente al 30 novembre 2015;
 - (ii) delle modifiche e/o integrazioni relative alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione di cui al precedente punto 5;
 - b. è fissata all'1 settembre 2015 l'entrata in vigore:
 - (i) delle disposizioni di cui al comma 14.3, lettera a), ai commi da 15.2 a 15.4, al comma 15bis.4 e all'Articolo 16 del TIVG; coerentemente, alla stessa data, trovano applicazione le direttive relative alla standardizzazione dei flussi, che saranno approvate con successiva determina del Direttore della Direzione Mercati;
 - (ii) delle modifiche alla deliberazione 229/01 di cui al precedente punto 2;
 - (iii) delle modifiche e/o integrazioni alle Direttive di cui al precedente punto 4;
 - c. le disposizioni in tema di *switching* di cui al precedente punto 3 entrano in vigore con riferimento alle richieste presentate con decorrenza dall'1 luglio 2015, a meno del comma 15.2 della deliberazione 138/04, la cui adozione è fissata all'1 settembre alla luce di quanto definito per l'articolo 16 del TIVG;
 - d. per gli *smart meter* di classe < G40, già installati ai sensi delle Direttive, per i quali siano necessarie eventuali riprogrammazioni, le disposizioni di cui all'articolo 14bis del TIVG entrano in vigore l'1 maggio 2015;
 8. le Appendici 1 e 2 al TIVG sono abrogate dall'1 settembre 2015;
 9. con successivo provvedimento vengono definite le modifiche e/o le integrazioni al TISG e alla disciplina in tema di bilanci provvisori, di cui alla deliberazione 619/2013/R/gas, che si renderanno necessarie in seguito all'entrata in vigore del presente provvedimento;
 10. il presente provvedimento, nonché il TIVG, l'Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas e l'Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas, le deliberazioni 229/01 e 138/04, come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni